

Ill.mo Sig.
Dr. A. CICOTERO
Segretario Generale
Amministrazione Provinciale
TORINO

ANNO VIII - N. 1

31 Gennaio 1962

IL MONTANARO d'Italia

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna, 22 - Tel. 478.940 Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25 arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600 - ESTERO L. 1000.

PROBLEMI D'OGGI

L'AGRONOMO DI ZONA

di LUIGI PEZZA

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 315, è pubblicata la legge 15 dicembre 1961 n. 1304, con cui si istituisce l'Agronomo di zona e si riordinano i ruoli del personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

L'art. 2 della legge precisa, in grandi linee, i compiti dell'Agronomo di Zona, tutti compendiati nella frase contenuta nel primo comma « promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona ». Il resto dell'articolo precisa il "come" l'Agronomo debba operare a questo fine: esplicando, cioè, attività « di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale... dirette in particolare al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo ».

Non è che non veda quale importanza potrà assumere l'Ufficio agricolo di Zona se i mezzi che saranno messi a sua disposizione saranno adeguati alla vastità dei compiti assegnati: diremmo quasi che i compiti strettamente inerenti alla tecnica agricola vengono in alcuni casi superati per investire veri e propri compiti economici. Ad esempio, il potenziamento delle iniziative a carattere associativo, ha bensì come base una attività agricola, ma rappresenta una vera e propria funzione economica, in quanto richiede studi sulla economicità dei costi della raccolta e della conservazione dei prodotti, studi sulla produttività delle trasformazioni, studi, ancora, sui mercati e sulla loro ricerca, ecc. ecc. Se ben diretti e bene attrezzati, gli Uffici agricoli di Zona potranno diventare veri e propri centri di propulsione di tutta l'economia agricola della Zona, specie se, come è previsto dallo stesso articolo 2, saranno ad essi delegate anche funzioni di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

L'art. 1 della legge, affida al Ministro dell'Agricoltura la delimitazione di quella che dalla legge è chiamata "zona" e cioè dalla circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio agricolo diretto dall' agronomo. Tale circoscrizione "comprenderà il territorio di uno o più Comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee ». Potrà ridursi fino a 5.000 ettari in casi eccezionali, cioè in zone intensamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprietà diretta coltivatrice.

Osserviamo subito che questa "Zona" non ha nulla a che vedere con quella prevista dall'art. 12 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987, cioè con la "Zona montana": a parte i limiti di estensione, che il decreto 987 non pone, la Zona della legge in parola risulta costituita da Comuni, cioè tiene conto dei confini amministrativi da cui invece la Zona montana prescinde, pur richiedendo anch'essa "per prevalenti aspetti" una certa omogeneità economico-agraria dei terreni che la compongono. Nulla quindi, almeno dalla semplice lettura della legge, fa prevedere che la circoscrizione territoriale dell'Ufficio agricolo di Zona coincida con la Zona montana.

Ma, dopo aver rilevato la importanza dei nuovi Uffici agricoli, e prima di esaminare le eventuali conseguenze del non sancito adeguamento della Zona agricola con la Zona montana, e il non previsto collegamento tra l'Ufficio agricolo e il Consiglio di Valle o il Consorzio di B.I.M., o il Consorzio di Bonifica, ecc., dobbiamo esprimere una perplessità che, se fosse fondata, costituirebbe un grave problema per l'agricoltura montana.

Leggiamo, all'art. 1 della legge, che gli Uffici agricoli di Zona sono "posti alle dipendenze dell' Ispettorato provinciale dell'Agricoltura ». Ci chiediamo: anche quelli istituiti nei territori montani? Non siamo difensori di Uffico degli Ispettorati forestali, ma se la risposta fosse positiva, se cioè anche gli Uffici di Zona istituiti nei territori montani fossero alle dipendenze degli Ispettorati dell'Agricoltura, si verificherebbero ben strane situazioni ed i conflitti di competenza tra i due Ispettorati sarebbebero inevitabili, con tutte le conseguenze che è facile immaginare anche per gli agricoltori interessati.

D'altra parte, dal testo della legge non risulta che il Ministro dell'Agricoltura debba isttiuire gli Uffici agricoli soltanto in collina o in pianura: e se cosi fosse, sarebbe veramente grave, tanto più che non è un mistero che nei territori considerati montani anche in virtù dell'art. 14 della legge 991, sono compresi oltre tre milioni di ettari di collina, dove si pratica una agricoltura non certo a prevalente carattere silvo-pastorale.

Non crediamo che così si debba interpretare la legge; anzi, riteniamo che anche gli agricoltori di montagna debbano poter disporre di un così atteso e così utile Ufficio tecnico-economico.

Attendiamo dalle norme di attuazione risposte alle nostre preoccupazioni: nel deprecabile caso che esse fossero fondate, crediamo che la legge debba essere modificata, magari attraverso il provvedimento in avanzata fase di studio presso il Ministero dell'Agricoltura e che dovrebbe riordinare i ruoli del Corpo Forestale. Gli Uffici istituiti nelle Zone montane vengano posti alle dipendenze degli Ispettorati Forestali, si stabiliscano relazioni tra le Zone del D.P.R. 987 e le Zone della 1304, si colleghino gli Agronomi di Zona, almeno per i loro compiti economici, con gli Enti già costituiti in montagna, in specie con gli Enti locali ed i Consigli di Valle, i Consorzi di Bonifica montana e, soprattutto, con le Aziende Speciali che già hanno dalla legge assegnati compiti di aggiornamento tecnico per la popolazione.

Se poi le nostre perplessità ed i nostri timori risultassero infondati, saremmo i primi ad esserne lieti.

A ROMA IL 18 GENNAIO

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva dell'Uncem si è riunita a Roma, presso la sede dell'Unione, il 18 gennaio u.s., per discutere il stguente o.d.g.:

1° - Comunicaioni del Presidente

2° - Convocazione del Consiglio Nazionale: data e o.d.g.

3° - Proroga della Legge 25 Luglio 1952 n. 991

4° - Modifica della Legge 27 Dicembre 1953 n. 959

5° - Bilancio Consuntivo 1961

6° - Decennale dell'Unione.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Presidente Sen. Giovanni Giraudo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Vice Presidenti avv. Gilberto Bosisio, avv. Gianni Oberto Tarena, On. Mariano Pintus, avv. Neristo Benedetti, i membri Prof. Michele Cavallo, Geom. Tonino Piazzi, avv. Giovanni Rinaldi, il Presidente della Commissione Tecnico Legislativa Sen. Giorgio Oliva, il Presidente della Commissione per i Consigli di Valle, Sig. Fiuseppe Piazzoni, il Presidente della Commissione per la Conferenza Nazionale Agricola On. Giuseppe Veronesi.

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER IL 15 MARZO

La Giunta ha deliberato di convocare in Roma il prossimo Consiglio Nazionale dell'Unione per il 15 Marzo p.v. con il seguente o.d.g.:

1° - Legge 991: proroga ed adeguamento dei finanziamenti e modifica della Legge.

2° - Consigli di Valle nel nuovo progetto di Legge Comunale e Provinciale.

3° - Situazione relativa ai sovracanoni idroelettrici.

4° - Bilancio Consuntivo 1961 e preventivo 1962.

La Giunta ha quindi deliberato che le relazioni sull'o.d.g. siano affidate al Sen. Oliva per la 991, al Sig. Piazzoni per i Consigli di Valle, all'avv. Oberto per la 959 e, infine, all'avv. Bosisio per quanto concerne i bilanci.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICO-LEGISLATIVA

La Giunta ha inoltre nominato una Commissione composta dall'On. Veronesi, dall'avv. Oberto e dal Dr. Pezza per studiare lo schema generale di una pubblicazione celebrativa del decennio di vita dell'Unione che cade quest'anno.

Successivamente la Giunta nominava quali membri della C.T.L. l'avv. Rinaldi, il sig. Piazzoni, l'avv. Oberto, il Prof. Rotini, il Prof. Cavallo e il geom. Piazzi. Oltre al Presidente Sen. Oliva, della stessa Commissione, faranno anche parte tutti i Parlamentari che ricoprono cariche direttive in seno all'Uncem.

La Giunta ha infine preso atto della prossima convocazione del Consiglio Direttivo della Federbim e della Commissione Speciale per i Consigli di Valle.

UN DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO

Allo Stato tutta la spesa per le opere pubbliche nei Comprensori di Bonifica Montana

E' stato recentemente presentato al Senato il disegno di legge n. 1794 di iniziativa dei Senatori Tartufoli e Jannuzzi, diretto a modificare l'art. 20 della Legge 25 luglio 1952 n. 991, ponendo a carico dello Stato tutte le spese necessarie per le opere pubbliche di carattere idraulico-forestale di sistemazione dei comprensori di bonifica montana.

Secondo quanto è stato disposto dal predetto art. 20 della Legge 991, le spese per opere pubbliche di bonifica dei comprensori montani sono a totale carico dello Stato per un certo gruppo di opere, sono a carico dello Stato per l'84% o per il 92% per un secondo gruppo di opere, ed infine sono a carico dello Stato per il 50% per un terzo gruppo di opere. Le opere di competenza dei privati usufruiscono invece dei concorsi e dei contributi previsti dall'art. 9 della stessa 991.

La relazione, che accompagna il disegno di legge ora proposto, sostiene giustamente che le opere pubbliche di sistemazione dei comprensori di bonifica montana rivestono le stesse caratteristiche di infrastruttura economico-sociali delle grandi opere pubbliche fatte nelle altre regioni del Paese; e che pertanto, come elementi fondamentali di esistenza e di progresso della popolazione, debbono essere compiute totalmente a spese dello Stato, senza alcun gravame percentuale diretto a carico dei privati montanari. Ciò tanto più considerando lo stato della economia rurale montana, la quale non consente di accollare ai privati quote anche minime di partecipazione in materia di spesa per interventi pubblici. Propone quindi che tutti i vari gruppi di opere pubbliche distintamente considerati dall'art. 20 della legge n. 991 siano eseguiti a totale carico dello Stato.

La necessità della modifica alla legge ora in vigore era tanto sentita da costituire una delle principali richieste in sede di proroga della legge 27.5.1952 n. 991.

Si eviterà, così, alla sensibilità sociale e civile del Paese il disagio morale ed economico che la attuale partecipazione diretta delle popolazioni alle spese per le opere pubbliche nen territori di bonifica montana ingenerata in questo settore.

Non sempre infatti le opere compiute vi hanno trovato quel senso di apprezzamenti che si sarebbe creduto di riscontrare tra le popolazioni, proprio per il motivo che alcune volte la corrispondente imposizione di oneri ha determinato in campo economico un risentimento sufficiente a svalutare sul piano morale l'importanza dell'intervento sociale, ed il bene realizzato vi ha ingenerato sentimenti di amarezza.

In seguito alle modifiche proposte in materia, il volume della spesa a carico del bilancio statale risulterà certo più sensibile e l'aumento inciderà sulle realizzazioni programmate, ritardandone in parte la esecuzione. Ma sarà con ciò salvaguardato il patrimonio ideale di benemerenza e di giustizia verso le popolazioni e verso i territori interessati, apportandovi i necessari miglioramenti sociali senza gravame per la popolazione locale.

Il disegno di legge presentato all'esame del Parlamento consta di due soli articoli, che si ritiene utile qui riportare:

SOMMARIO

Il testo del Disegno di Legge

Art. 1

L'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è modificato come segue:

« Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, all'articolo 2 lettera A) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono a totale carico dello Stato.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Art. 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle opere già eseguite o in corso di esecuzione e lo Stato si accollerà le eventuali quote residue delle anticipazioni fatte o direttamente o a mezzo dei consorzi di bonifica, e dei mutui contratti per la esecuzione di dette opere dai Comuni in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

UNA CIRCOLARE DEL MINISTRO RUMOR AI CONSORZI DI B. M.

PER LO SVILUPPO DELLE OPERE PUBBLICHE

Si ritiene utile premettere che con D.M. in data 5 agosto 1961 sono stati determinati i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti dall'art. 2 della legge n. 454.

Con successivo D. M. in data 28-11-1961 sono state determinate le ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi in argomento, avuto riguardo alle situazioni regionali.

Per quanto concerne specificatamente il settore delle opere pubbliche di bonifica montana l'art. 13 del D.M. in data 28-11-1961 stabilisce che « Gli interventi di cui all'art. 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguarderanno, conformemente al disposto dell' art. 16 del D.M. 5 agosto 1961, in particolare:

— il completamento delle opere pubbliche e di sistemazione già iniziate;

— l'attuazione di organici e funzionali complessi di opere di difesa e conservazione del suolo con specifico riguardo alle sistemazioni idraulico-forestali; il rimboschimento di terreni a vocazione forestale resisi disponibili anche per effetto dell'esodo, specie nelle zone appenniniche e insulari, dando, dovunque possibile, largo sviluppo alle essenze a rapido accrescimento;

— l'esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli montani;

— la realizzazione di singoli autonomi lotti di opere infrastrutturali a carattere civile, tenuto conto dei reali bisogni delle popolazioni montane e delle effettive possibilità di sviluppo economico delle zone di intervento ».

Tutto ciò premesso, si rende indispensabile adeguare alle citate direttive ministeriali i programmi quadriennali, a suo tempo predisposti, sulla base delle istruzioni contenute nella circolare a stampa n. 53 del 19-9-1960.

Si pregano, pertanto, gli Ispettorati Regionali di formulare, d'intesa con gli Ispettorati Ripartimentali ed i Consorzi ed Enti interessati, e di tarsmettere al Ministero con la maggiore possibile urgenza, i programmi definitivi delle opere pubbliche di bonifica montana da attuare, in applicazione delle leggi n. 454 e n. 991, nei singoli comprensori ricadenti nell' ambito della propria Regione. Detti programmi saranno contenuti nei limiti degli importi (quale quota a carico dello Stato) che vengono comunicati con foglio a parte.

Sempre in armonia alle predette direttive si ribadisce il concetto di dare la precedenza al completamento delle opere già iniziate con fondi in applicazione della legge n. 991.

Dovrà, inoltre, essere prevista una aliquota, non inferiore al 20% dell'assegnazione complessiva, per interventi sistematori e per il miglioramento dei pascoli montani.

Per quanto riguarda, in particolare, le opere di difesa e di conservazione del suolo la programmazione dovrà prevedere l'attuazione di complessi sistematori organici e funzionali, evitando quindi la previsione di interventi sporadici e frazionari. I progetti di rimboschimento dovranno comprendere, oltre che gli impianti iniziali, anche le cure colturali e quanto altro occ orra per l'affermazione delle novelle piantagioni durante il quadriennio.

Ne consegue che l'attuazione di detti interventi dovrà aver luogo sulla base di progetti generali esecutivi e di stralci annuali.

Particolare attenzione dovrà porsi, infine, sul contenuto dell'ultimo comma dell'art. 13 del citato D.Mfl in data 28 novembre 1961: le opere infrastrutturali dovranno corrispondere, cioè, oltre che ai bisogni delle popolazioni, anche alle effettive possibilità di sviluppo economico delle zone di intervento.

Siffatta corrispondenza dovrà essere dettagliatamente motivata nella relazione illustrativa che accompagnerà il programma di ciascun comprensorio.

Resta fermo che tutti gli interventi da programmare dovranno rivestire le caratteristiche di opere pubbliche previste dalla legge numero 991 e che gli stessi dovranno essere considerati nella loro interezza, anche se sarà possibile realizzarli mediante lotti parziali.

SULL'ESONERO DA IMPOSIZIONI
per terreni con redditi minimi

La Gazzetta Ufficiale n. 215 del 31 agosto u.s. ha pubblicato la legge 28 luglio 1961 n. 838: imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni. Tale legge, come è noto, tende ad alleggerire la formazione dei ruoli e la riscossione delle imposte fondiarie da un assai elevato numero di partite, che, in relazione all'attuale situazione economica, possono essere abbandonate per la loro minima rilevanza.

Il Ministro delle Finanze ha precisato che a norma dell'art. 1 della legge sopracitata, a decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertite, con modificazione, nella legge 29 giugno 1939, n. 976 non superiore a lire cinquanta, sono escluse dalle imposte sui redditi do minicali, ed agrari nonchè da sovrimposte ad addizionali e da qualsiasi altro tributo e contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali. Come è evidente, si ha riguardo ai fini dell'esonero, alle partite iscritte nei registri catastali ciò vuol dire che non si rende necessario procedere all'esame della composizione della ditta, che va considerata nella sua oggettività. Conseguentemente, una volta rilevato che per una determinata partita il reddito imponibile dominicale non è superiore a lire 50, la partita rimane esonerarta da ogni onere tributario applicato sulla base delle risultanze catastali. E' importante chiarire che l'esclusione dai ruoli va fatta tenendo conto del solo parametro del reddito dominicale, senza considerare, cioè il reddito agrario proprio della stessa partita. La legge in esame fa riferimento ai redditi dominicali risultanti dalla revisione generale degli estimi di cui al regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589; consegue che la individuazione delle partite catastali ammesse all'esonero potrà avvenire direttamente sulle matricole fondiarie, in quanto la revisione automatica disposta con decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non si è resa operante nei registri catastali. Gli uffici distrettuali debbono provvedere con carattere di immediata urgenza all'individuazione delle partite da escludere da imposizione, tenuto conto che la norma esonerativa ha effetto dal 1° gennaio 1962 e che la compilazione dei ruoli di seconda serie 1961 per il 1962, deve iniziarsi tempestivamente senza difficoltà.

A FIRENZE
Sulla mezzadria

Indetto dall'Amministrazione Provinciale delle Rezioni mezzadrili della Toscana, dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche, sabato 20 Gennaio si è tenuto a Firenze, nel Palazzo di Parte Guelfa, un Convegno avente per tema «il superamento della mezzadria nel quadro della riforma agraria generale ».

Assai numerosi gli intervenuti in rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali, di Comuni, delle Organizzazioni e degli agricoltori delle quattro Regioni interessate. Tra i presenti, anche il nostro funzionario dell'UNCEM avv. Vigna-Taglianti in veste di osservatore.

La Presidenza del Convegno è stata assunta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, Sig. Mario Fabiani, sostituito poi dal Sig. Chiarelli, Assessore Provinciale alla Agricoltura.

Ha tenuto la relazione generale sul problema della mezzadria, definito « quello più scottante dell'agricoltura », il Prof. Avv. O. Turno Rotini, Assessore alla Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Pisa, Docente Universitario di quell'Ateneo e Consigliere Nazionale dell'UNCEM.

La discussione sulla relazione si è protratta per tutta la giornata ed i lavori si sono conclusi con la approvazione di un Ordine del Giorno che propone immediati provvedimenti per la soluzione del problema mezzadrile.

Manifestazioni agricole a Reggio Emilia

Nel quadro delle manifestazioni suinicole biennali promosse ed organizzate dalla Camer adi Commercio, Industria ed Agricoltura di Reggio Emilia, sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e con la collaborazione tecnica dell'Ispettorato Prov.le dell'Agricoltura, avrà luogo in Reggio Emilia, nei giorni 5-6-7 Ottobre 1962, il 2° Concorso Nazionale Suini Macellati.

Scopo del Concorso è quello di constatare la possibilità di produrre carcasse di elevato valore commerciale e di stabilire inoltre entro quali limiti i prezzi correnti compensano la qualità, in relazione alla possibilità di instaurare un un prossimo futuro un sistema di pagamento dei suini da macello che tengaconto della qualità delle carcasse.

A seguito dell' esperienza acquisita in occasione della precedente manifestazione e tenute presenti le osservazioni fatte da tecnici ed allevatori, sono state apportate al Regolamento alcune modifiche, onde adeguarlo alle mutate esigenze dei settori interessati alla trasformazione e utilizzazione delle carni suine senza peraltro trascurare la possibilità di un futuro ed auspicabile incremento della utilizzazione per il consum odiretto. Anche l'ulteriore limitazione delle razze ammesse, solamente i suini Large White e Landrace o i loro incroci di prima generazione possono partecipare al Concorso, è stata operata nel quadro di questo adeguamento funzionale senza il sottinteso di velleitorie discriminazioni che non avrebbero, ovviamente, ragione di esistere.

I lusinghieri risultati ottenuti in occasione della prima edizione del Concorso che ha avuto luogo, per la prima volta in Italia, nell'ottobre del 1960, fanno prevedere, per questa seconda edizione, una partecipazione quanto mai numerosa e qualificata che consentirà interessanti indicazioni per il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio suinicolo nazionale.

ALLEVAMENTO BOVINI ALLO STATO BRADO

Alla Stazione della sezione montana dell'Istituto Zootecnico di Modena, diretta dal prof. Semprini e situata sull'Appennino settentrionale nella provincia di Modena, si sta effettuando un interessante esperimento, con il contributo della Direzione Generale dell'Economia Montana, riguardante l'allevamento di bovini allo stato brado. L'esperimento si basa su una razza inglese da carne « Agnus », che ha poche esigenze d'allevamento e che si adatta a dei climi rigidi.

Il gruppo dei bovini è stato ammessi su terreni cespugliati e pascolivi, posti a 1400 metri di altitudine ed allevato allo stato libero senza alcuna sorveglianza, ciò al fine di dimostrare la possibilità di ottenere una produzione di carne attraverso un sistema del tutto estensivo, che non richiede praticamente mano d'opera.

Una nobile iniziativa del Vecchio Piemonte

Le Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Novara auspicano la restrizione delle cacce primaverili

Gli Assessori alla Caccia ed i Presidenti dei Comitati Provinciali della Caccia delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, riuniti a Torino il 15 gennaio 1962; preso atto delle disparità dei calendari venatori primaverili delle Provincie d'Italia; preso atto che le caccie primaverili sono deleterie nei confronti di specie di selvaggina migratoria purtroppo in preoccupante diminuzione; auspicano che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste inviti le singole Amministrazioni Provinciali a restringere al massimo il periodo utile a tale esercizio venatorio.



Notiziario A. N. C. I.

E' uscito il numero di gennaio del "Notiziario ANCI", bollettino mensile dell' Associazione dei Comuni Italiani.

Il numero contiene una interessante nota sull'attività svolta dall'Associazione per l'attuazione dei voti della Assemblea di Venezia, e le consuete rubriche: « Osservatorio Parlamentare », « Giurisprudenza », « Quesiti », « Selezione Legislativa », « Circolari Ministeriali », « Selezione minima ».

A ROMA IN CAMPIDOGLIO
RIUNITO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'AICCE

Il Consiglio Nazionale dell'AICCE si è riunito in Roma, al Campidoglio, il 17 gennaio u.s.. Alla riunione del Consiglio la nostra Unione era rappresentata dal Consigliere Nazionale sig. Piazzoni.

Il Consiglio Nazionale dell'AICCE, nel corso della sua riunione, ha preso atto dell'appello del CEE ai Governi Nazionali della Comunità Europea facendo presente l'importanza che esso riveste per le sue richieste dell'elezione a suffragio universale e diretto dell'Assemblea Parlamentare Europea e la immediata stipulazione di una convenzione intergovernativa per conferire all'assemblea così eletta il mandato di redigere lo Statuto politico dell'Europa da sottoporre successivamente al referendum popolare.

Il Consiglio ha inoltre rilevato in una sua risoluzione che: tanto più si richiede e si giustifica una accelerazione della integrazione politica su corrette linee federali dopo il passaggio alla seconda tappa del MEC: in vista di una ripresa dei lavori del Comitato Fouchet pare infatti irrinunciabile la richiesta di interessare ormai tutto il popolo europeo, attraverso elezioni a suffragio universale e diretto, al processo di integrazione, e di conferire all'APE così eletta quanto meno la revisione definitiva di uno Statuto politico, che eventualmente e provvisoriamente fosse proposto a livello intergovernativo e diplomatico; fermo rimanendo il referendum popolare che dovrebbe poi, in ciascun Paese, ratificare l'operato dell'APE ».

La risoluzione del Consiglio Nazionale dell' AICCE così continua: « Il passaggio alla seconda tappa del MEC rende altresì ancora più urgenti altre richieste del CEE immediatamente incidenti sulla vita dei poteri locali fra cui l'avvio ad una politica monetaria, creditizia, congiunturale europea — si ricorda a questo proposito la proposta del Comitato Monnet di una Unione delle riserve monetarie, — la delineazione di una politica di decentramento economico, sviluppo regionale e pianificazione territoriale su prospettive comunitarie e che tengano conto del contributo dei Poteri locali autonomi, l'inizio di una politica europea delle imprese economiche pubbliche, ivi comprese quelle locali, la armonizzazione fiscale fra i diversi Paesi orientata a non trascurare le esigenze di una società pluralista.

Occorre che il CEE non si limiti a far presente al vertice, particolarmente ai Governi nazionali, queste su istanze, ma contribuisca con tutte le sue forze e con l'occasione, che esso ha in maniera evidente, di venire in contatto quotidiano con le popolazioni locali e costituire e dar corpo stabile ad una forza popolare, democratica, autonoma degli interessi settoriali e nazionali, e ciò ad orientamento e struttura sovranazionale capace di indurre i Governi e Parlamentari verso un rapido progresso in senso federale; occorre quindi che l'AICCE contribuisca intanto a rinforzare il carattere sovranazionale (sancito dal suo Statuto) del CEE.

Il Consiglio Nazionale, come già al IV Congresso, prende atto con soddisfazione che all'AICCE, Sezione italiana del CEE, è stata affidata la relazione ,per i prossimi Stati generali di Vienna, sul tema dell'azione educativa in senso europeo e federalista da parte dei Poteri locali ».

IL MONTANARO d' Italia

SAGGIO SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE AGRICOLE

I Colcos dell'U.R.S.S., le collettività agricole volontarie i « masi chiusi » dell'Alto Adige ecc., costituiscono vari metodi, rispondenti agli indirizzi politici o alle tradizioni dei vari Paesi, ma sempre principalmente intesi ad eliminare due gravi inconvenienti della proprietà fondiaria.

Vogliamo alludere:

— al « frazionamento » cioè alla proprietà di limitata ampiezza che, quando scende al disotto di certi limiti, talvolta pochi metri quadrati, dà luogo al fenomeno della « polverizzazione »;

— alla « frammentazione », cioè alla proprietà non « accorpata », ma costituita da vari appezzamenti non contigui, anzi spesso molto lontani uno dall'altro, dando luogo alla cosiddetta « dispersione ».

Per semplicità useremo i termini di «polverizzazione» e « dispersione » anche per indicare i corrispondenti fenomeni, meno accentuati, del « frazionamento » e della « frammentazione ».

Si tratta di due fenomeni quasi sempre coesistenti, assai diffusi in Italia, più rilevanti in montagna che in pianura e sui quali si pone l'accento ogni qualcolta vengono trattati problemi riguardanti l'economia terriera.

Per dare un' idea della « polverizzazione », ricordiamo che dai dati dell'inchiesta I.N.E.A. del 1947, il 54% della proprietà aveva una estensione fino a 5.000 mq., mentre il 73% raggiungeva i due ettari.

La media delle proprietà private nella zona alpina è di ha. 1,4. Non mancano diffusi casi che per brevità non citiamo, nei quali la polverizzazione è impressionante.

Per lo stesso motivo non ci soffermiamo sulla entità della dispersione, del resto a tutti nota: ricordiamo solo che in montagna oltre alle distanze, spesso notevoli, fra i vari appezzamenti, si aggiunge il dislivello e la scarsa viabilità.

E' superfluo parlare qui delle cause di tale stato di fatto, cause remote di natura politica e giuridica e cause recenti incentrate soprattutto sul secolare regime successorio in atto e, comunque, per motivi per lo più estranei alla economicità della produzione.

I gravi inconvenienti economici

Ognuno sa quali sono i gravi inconvenienti economici e sociali di tale stato di cose, ed è superfluo a lungo parlarne.

Ne elencheremo soltanto alcuni:

— ostacolo all'introduzione della meccanizzazione e di molti altri mezzi della tecnica moderna;

— dispersione di forze, in proporzione alla dispersione di proprietà;

— frequenti e deleterie liti per contestazioni di confini ecc.;

— perdita di superficie produttiva, in ragione diretta all'entità della polverizzazione e alla irregolarità degli appezzamenti qualora la proprietà non sia accorpata;

— difficoltà di penetrazione da parte degli organi operanti a favore dell'agricoltura, ecc.

Si vuol ancora ricordare che il Tassinari, in uno studio pubblicato nel 1927 sulla dispersione della proprietà fondiaria, afferma che una azienda frammentata rispetto ad una accorpata, dava un reddito inferiore anche del 35-40%. Detta percentuale, secondo studi più recenti, si eleverebbe all'80%.

Il fenomeno ha molto preoccupato nel passato ed ancor più preoccupa attualmente, sia per il suo continuo aggravarsi che per la sempre maggior ripercussione deleteria che esso ha sulla forte evoluzione economica che va delineandosi nel Paese.

Ciò che si è fatto in Italia dal XIV secolo

Ciò che si è fatto in Italia a partire dal 1300 col benemerito « Istituto medioevale delle ingrossazioni » e fino ai tempi nostri, è ben poca cosa: ce lo sta a dimostrare lo stato attuale.

Difatti:

— l'art. 846 del Codice Civile 1942 è rimasto praticamente inoperante;

— il R.D.L. 18 febbraio 1933, n. 215 e la legge 12 febbraio 1942, n. 183 limitati rispettivamente, per la materia in argomento, ai Comprensori di bonifica ed a quelli di miglioramento fondiario, hanno portato il riordino della proprietà, togliendo il solo frazionamento su alcune migliaia di ettari soltanto.

Il rimedio che si è comunque suggerito per eliminare la dispersione è sempre stato quello della ricomposizione; e per ovviare alla polverizzazione si è parlato di commassazione. Ma nulla si è fatto. E non è difficile capirne i fondamentali motivi, che si compendiano nelle difficoltà di carattere prevalentemente finanziario e psicologico per la ricomposizione, di carattere prettamente politico per la commassione.

E per ambedue i casi viene spontaneo chiedersi: vale la pena di fare tanti sacrifici per il superamento di così gravi difficoltà quando è evidente che, con la vigente legislazione, dopo poche generazioni si ritornerebbe fatalmente allo stato iniziale?

A questo punto qualcouno opinerà che si può evitare polverizzazione e dispersione di ritorno, emanando opportune norme legislative. Ma è proprio opportuno e possibile in Italia, dove ognuno ha la mentalità che discende dal diritto romano, fare una legge che crei in definita il «maso chiuso» che attinge da altri principi informatori?

Poichè è d'altronde inderogabile, per una efficace politica di sviluppo dell'economia, eliminare gli inconvenienti della polverizzazione e della dispersione della proprietà, onde poter contare cioè su unità accorpate e di ampiezza sufficiente, è fuori dubbio che nella situazione attuale non si può continuare e qualcosa *deve* essere fatto.

Appare quindi evidente la necessità di trovare un sistema che, eliminando gli inconvenienti lamentati, si adecui meglio non solo alla nostra mentalità, ma trovi attuazione nel clima politico attuale.

Ecco quindi che noi insistiamo di seguire la strada che, abbandonando la soluzione della commassazione e della ricomposizione fondiaria, si basi sul sistema cooperativo o societario: *la terra, lasciata in proprietà a chi la possiede, viene riunita, soltanto agli effetti della sua razionale utilizzazione, in opportune unità che chiameremo « unità di gestione » o « unità di conduzione ».*

L'esperimento di Duno

Il primo esperimento fondato su questi principi, è stato attuato pochi anni fa a Duno, in provincia di Varese; il secondo è sorto a Costa di S. Nicolò, in provincia di Belluno; **di vari altri ancora si hanno notizie più recenti.**

Non è da illudersi che la risoluzione indicata trovi subito facile accoglimento e applicazione da parte degli agricoltori. Ma la bontà della idea che, pur essendo scarsamente nota, ha già prodotto dei movimenti spontanei, ci convince della necessità di usare ogni mezzo per attuarla.

A questo punto torna opportuno ripetere col professor Mario Bandini che « la vera feconda azione politica è quella che si inserisce su movimenti e tendenze in atto, le facilità e le rende efficienti, eliminando ostacoli e favorendo un moto destinato a successivi sviluppi ».

Anche nel Canton Ticino si sta attuando un esperimento di unità di gestione; molto significativo in Svizzera dove erano stati realizzati ben riusciti esperimenti di commassazione e di riordinamento particellare. L'unità di conduzione diverrebbe qui una proprietà collettiva di diritto privato, indivisibile, inalienabile e gli eredi possono avere soltanto frazionate le « carature » ma non ad di sotto di un determinato limite. E' questa, in sostanza, la riproduzione delle vecchie Regole del Cadore.

Il bisogno di eliminare gli inconvenienti in parola è tanto sentito in Francia, dove i nuovi « leaders » del sindacalismo agricolo contano di eliminare in pochi anni la proprietà o la gestione individuale della terra offrendo come incentivo ai piccoli coltivatori diretti una pensione doppia o tripla, purchè acconsentano la gestione collettiva della loro proprietà.

I principali vantaggi della soluzione prospettata rispetto ala commassazione e alla ricomposizione fondiaria, si possono così riassumere:

— maggiore aderenza alla mentalità dell'agricoltore italiano;

— aderenza alle linee politiche governative;

— raggiungimento contemporaneo di unità accorpate e sufficientemente ampie, evitando spese rilevanti ed il pericolo della dispersione e della polverizzazione di ritorno;

— eliminazione del grave inconveniente dell'influenza che la composizione familiare del lavoratore ha sulla destinazione colturale delle terre e quindi sui redditi terrieri, di capitale e di lavoro;

— sostituzione di una direzione quasi sempre empirica con una altra bene preparata ed efficiente, valorizzando i tecnici, il cui apporto è oggi spesso sottovalutato;

— facilitazione dei compiti dei benemeriti Ispettorati agrari e forestali, nonchè degli altri organismi operant in favore dell'agricoltura, che troveranno, nelle unità di gestione, più rapida ed integrale applicazione delle loro direttive;

— più facile introduzione dei mezzi tecnici migliori;

— più facile adeguamento dell'agricoltura italiana alla sempre nuove necessità imposte dalla dinamica economica in atto;

— maggiori vantaggi negli acquisti di materie prime e nella vendita dei prodotti;

— aumento rilevante del reddito nazionale e pro-capite

I risultati e i vantaggi attuali

I vantaggi suesposti emergono dai risulati delle prime unità di gestione.

La breve esperienza fin qui fatta sulle unità di gestione, ci induce a sottolineare la grande importanza che ha la scelta del personale direttivo. Difatti un direttore mancante della preparazione e dei requisiti necessari, potrebbe far fallire l'impresa alla stessa stregua di una battaglia perduta non per difetto di strategia, ma per deficienti esecutori tattici, in modo che, nella opinione pubblica, potrebbe venir incrinata la bontà dei principi informatori.

Si ritiene suffiicente aver posto il problema indicandone la soluzione che si ravvisa migliore, senza entrate nei dettagli della costituzione e della conduzione delle unità di gestione. Si vuole solo ricordare che ove si tratti di costituende unità ad indirizzo zootecnico od anche tale, può essere conveniente, in alcuni ambienti, costituire, come base di partenza, la stalla sociale, attorno alla quale potrà gradualmente formarsi l'unità di conduzione desiderata. La prima stalla sociale sorta in Italia, a cura dello Ente Friulano di Economia Montana in accordo con lo Ispettorato Provinciale della Agricoltura e con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che ha concesso il contributo Statale in base alla Legge 25-7-1952, n. 991 (Stalla sociale di Patossera — Comeglians, prov. di Udine), al fine di studiarne il funzionamento, sta dando lusinghieri risultati.

Coloro che non si accontentano della soluzione del problema mediante la cooperazione, come è stato indicato, tengano presente che le divisate « unità di gestione » possono essere concepite come strumenti di finalità temporanee, idenee a preparare la conversione, nella mentalità e nell'ambiente economico, ad una seconda fase che comporta la costituzione di società immobiliari, con trasferimento della proprietà dai soci alle società.

Sarebbe forse costruttivo configurare dette future società immobiliari orientandosi fin dall'inizio, più sulla società per azioni che non sullo schema delle cooperative: ciò se si vuole meglio distinguere e tutelare i diritti conseguenti alle diverse posizioni economiche dei singoli aderenti. In questo caso sarebbe però necessaria una regolamentazione intesa anche a tutelare i portatori di minor numero di azioni o quote, contro il prevalere dei maggiori interessati e intesa altresì a porre una valida difesa contro l'ingresso di speculatori esterni.

Una nuova concezione

Si tratta di una nuova concezione del possesso fondiario. L'agevole trapasso delle azioni, che equivarrebbe al trapasso del diritto singolo sulla proprietà, introdurrebbe anche un fattore di acceleramento e di tonificazione del mercato fondiario, fatore che andrebbe a contenere il costante processo di rinvilio della proprietà montana.

Le direttrici indicate e di larga masima che si è tentato di tracciare non vogliono significare che si intenda eliminare la proprietà privata singola. Esse non sono esclusive, ma concorrenti con molte altre.

Nella nostra montagna, accanto alla proprietà pubblica (Stato, provincie, regioni, comuni, ecc.) che sempre deve avere eccezionale rilevanza, può assolvere a specifici compiti e coesistere la proprietà privata, sia essa individuale, sia collettiva che societaria.

In conclusione si tratta di indirizzare l'agricoltura montana verso la cooperazione agricola, qualunque sia la strada da seguire per giungere allo scopo, che è quello di riformare le strutture agricole esistenti per istituirne delle nuove che siano conformi alle esigenze del progresso tecnico, economic e sociale.

E' certo che l'enorme dispersione e polverizzazione della proprietà fondiaria in Italia richiedono un pronto rimedio e quello indicato porterebbe tra l'altro ad un considerevole aumento di reddito sia pro-capite che nazionale.

Pare quindi opportuno che l'argomento e le soluzioni che qui sono state appena accennate, vengano prese in seria considerazione non solo da quanti operano nel settore agricolo, ma anche e soprattutto dai responsabili Organi di Governo.

Onorino Poldelmengo

A TORINO

Per la cattura della selvaggina

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca, dr. Ing. Carlo Luda di Cortemiglia, la Giunta Provinciale ha recentemente deliberato l'autorizzazione della spesa di L. 2.500.000 per l'attuazione delle operazioni di cattura di selvaggina stanziale protetta (lepri, fagiani e starne) da destinarsi al ripopolamento del territorio della provincia libero all'esercizio venatorio.

Dette operazioni di cattura sono attualmente in piena fase di attuazione a mezzo dei dipendenti guardiacaccia dotati di una adeguata attrezzatura.

I capi catturati in questi primi dieci giorni di lavori assommano a 250 selvatici di cui 220 lepri e 30 fagiani.

L'intero numero dei selvatici catturati che si presume raggiungerà quest'anno il migliaio di capi, sarà totalmente destinato al ripopolamento del terreno libero alla caccia e distribuito in ragione di una coppia di lepri oppure di un gruppo di fagiani (3 femmine e 1 maschio) oppure da due coppie di starne per Comune fatta eccezione per i Comuni territorialmente interessati alle zone di cattura nei quali l'assegnazione di cui sopra sarà triplicata.

UNA INTERESSANTE PUBBLICAZIONE

Montagne d'Abruzzo

ANTONIO GRUMELLI
ha pubblicato una nutrita indagine economico sociale sulle montagne d'Abruzzo:

"Problemi socio-economici della montagna abruzzese"

•

Richiedetela alla nostra Unione

•

Costo L. 1.800

Il Sen. Giraudo ha scritto per il volume del Grumelli, di nostra edizione, la seguente introduzione:

Nel quadro del rinnovato interesse che i problemi della montagna vanno suscitando in sede politica come in sede tecnica, assumono particolare importanza gli studi che forniscono dati e notizie particolareggiate su singole Regioni, Province e Zone; situazioni, ovviamente, che si presentano non mai uguali tra di loro, ma che nello stesso tempo rivelano taluni elementi comuni e di fondo, propri di tutta la montagna italiana. Questi studi si dimostrano quindi utilissimi per suggerire ad un tempo la impostazione generale di una unica ed organica politica montana nel quadro della politica nazionale, e per indicare dall'altro il migliore adattamento di tale politica ai particolari settori territoriali esaminati.

Ben di proposito viene, dunque, questo esauriente e documentato volume del Dr. Antonio Grumelli, nel quale l'Autore ha condensato, per quanto era consentito da una materia così vasta ed esaminata con attento ed amorevole studio, le varie situazioni ed i particolari aspetti demografici, economici e sociali dell'Abruzzo.

Anche da un sommario esame del volume, il lettore noterà subito che esso non è una pura e semplice raccolta di pur copiosi dati statistici. Questi dati hanno costituito per l'Autore una base per esami, indagini e valutazioni positive, capaci di suggerire gli adattamenti più opportuni ed utili degli interventi e delle provvidenze dalle varie leggi già stabilite.

E' un volume che va segnalato alla attenzione non solo degli studiosi e dei tecnici, ma anche, e diremmo in modo particolare, degli Amministratori degli Enti, locali o no, che comunque possono contribuire, in coordinata e consapevole collaborazione con gli Organi dello Stato, alla ricerca di una migliore e più adeguata applicazione delle leggi, ed alla attuazione di quelle iniziative volontarie che possono concorrere a risollevare le condizioni economiche e sociali della Regione.

C'è da augurarsi che analoghi studi vengano compiuti in altre Regioni, con lo stesso spirito e con lo stesso impegno con il quale il Grumelli ha condotto questo sull'Abruzzo.

Giovanni Giraudo

Lettere al Direttore

Risposta al sig. Naldo Vita

Abbiamo pubblicato nel nostro precedente numero una lettera del Sig. Naldo Vita alla quale facciamo ora seguire questa risposta-commento:

Egregio Signor Vita,

nella Sua lettera, pubblicata sul numero scorso di questo Periodico, Lei si dichiarava non d'accordo con la proposta di legge presentata dall'On. Nanni ed altri, tendente a stabilire la composizione degli organi dirigenti dei Consigli di Valle e delle Comunità Montane. In tale lettera, chiedeva il mio parere in merito.

Vede, Signor Vita, ogni proposta che riguarda una simile materia deve essere giudicata, indipendentemente da ogni altra considerazione, a seconda di come si concepisce l'istituto del Consiglio di Valle, in quanto è dalla natura e dalle funzioni di questo che devono derivare tutte le norme che ne regolano la vita, e tra queste, anche quelle relative alla composizione degli organi direttivi. Ad esempio, Lei sostiene che il Consiglio di Valle è un Consorzio di Comuni e non di Comuni e di Enti, e quindi i Dirigenti del Consiglio di Valle debbono essere esclusivamente i rappresentanti dei Comuni ed essi soltanto.

E' evidente che, allo stato attuale della legislazione, questa debba esser la corretta interpretazione dell'art. 13 *del D.P.* 10 *giugno* 1955 *N.* 987*; ed anch'io condivido questa interpretazione con questo non voglio dire di essere d'accordo nel considerare il Consiglio di Valle un puro e semplice Consorzio amministrativo; però, in qualsiasi modo esso sia concepito: Consorzio - Ente intermedio - Ente statutario - Istituto - ecc, è fuori dubbio che i componenti con pieni diritti degli Organi direttivi debbano essere i Sindaci dei Comuni consorziati.*

I Rappresentanti degli altri Enti ed Uffici provinciali o regionali, è necessario che siano inclusi nel Consiglio (non nella Giunta) ma in qualità di "consultori", per rappresentare, anche materialmente, quella collaborazione tra Consigli di Valle ed Enti che è uno dei fondamenti della attività del Consiglio. D'accordo quindi sulla necessità dei "Consultori" o Consiglieri con solo voto consultivo, in quanto se si dovesse concedere ad essi il voto deliberativo e l'elettorato attivo e passivo, si creerebbe confusione tra due compiti diversi: quello di "dirigere" e quello di "collaborare".

Ritengo comunque che la questione della composizione degli organi direttivi dei Consigli di Valle, come è stato già rilevato, debba essere risolto nel quadro di un più ampio provvedimento e sia la naturale risultante della natura del Consiglio di Valle, delle funzioni obbligatorie e facoltative che saranno ad esse affidate, lasciando un certo margine di discrezionalità sufficiente a far sì che ogni Consiglio, possa statutariamente adattare la propria organizzazione ai compiti che dovrà o vorrà assumere, alle situazioni locali, alla volontà stessa degli Amministratori interessati.

Ad ogni modo, d'accordo o non d'accordo su alcune disposizioni in essa contenente, alla proposta Nanni va riconosciuto un merito: quello di aver sollevato in Parlamento il problema dei Consigli di Valle, e di aver ribadito in questa sede (vedi relazione alla proposta) l'essenza di quanto l'U.N.C.E.M. aveva sostenuto alla Conferenza Nazionale del Mondo Rurale e dell'Agricoltura: essere la Zona montana la minima unità territoriale suscettibile di essere oggetto di un ragionevole piano di sviluppo, e dovere il il Consiglio di Valle essere considerato l'elemento centrale per ogni iniziativa di rinascita e di sviluppo economico-sociale della Zona.

L. P.

IL MONTANARO d' Italia

Organo dell' Uncem è inviato a tutti i Comuni e gli Enti aderenti all' Unione

Esce due volte al mese

SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 635

Esenzione decennale tributaria delle Aziende nelle Aree Depresse

Come è noto, la legge 29-7-1957 n. 635 per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse dell'Italia Settentrionale e Centrale stabilisce all'art. 8 che le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che vengano a stabilirsi nel territorio dei Comuni "depressi" con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, abbiano l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito. Riconosce inoltre "di diritto" località economicamente depresse i territori classificati montani ai fini della Legge 25-7-1952 n. 991.

La legge 13-6-1961 n. 526, apportando alcune innovazioni alla materia, ha modificato parzialmente la suaccennata disposizione, estendendo l'esenzione tributaria decennale ai Comuni "depressi" e "montani" con popolazione fino a venti mila abitanti. Ma ha tuttavia tenuto fermo il principio che la esenzione spetta soltanto alle imprese artigiane e industriali di *nuova* costituzione.

Da qualche tempo sono in corso iniziative e richieste per ottenere altre modifiche alla legge n. 635; e tali richieste sono specialmente rivolte in queste due direzioni:

1) ottenere la esenzione decennale dal pagamento dei tributi sul reddito per le nuove aziende che si inseriscono in tutte le *zone* depresse, anche se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai venti mila abitanti;

2) ottenere inoltre che la esenzione decennale ora prevista soltanto a favore delle "nuove" imprese, venga estesa anche a quella parte di reddito prodotto dalle vecchie aziende come *conseguenza* di ampliamento e di ammodernamento della azienda stessa.

I fautori della richiesta per la estensione dell'area di applicazione dell'art. 8 della legge 635 ai Comuni oltre ventimila abitanti, adducono varie ragioni di opportunità.

Dicono anzitutto che, se scopo immediato della disposizione eccezionale di cui all'art. 8 della legge è quello di favorire lo sviluppo economico delle Zone depresse, suo scopo ultimo e definitivo è ovviamente quello di migliorare le condizioni di vita locale, per assicurare la possibilità e la stabilità di residenza della popolazione. Ma il fenomeno dell'abbandono della montagna è in corso tanto nei Comuni con popolazione inferiore ai venti mila abitanti, quanto in quelli maggiori. Anzi il pericolo sarebbe più grande ed avrebbe una maggiore incidenza proprio nei Comuni maggiori che in quelli più piccoli, perchè in essi la vicinanza dell'agglomerato cittadino esercita una maggiore attrazione di richiamo e di suggestione sulla popolazione risiedente nella parte montana del territorio comunale. Quindi la discriminazione esistente ora nella legge tra il territorio montano dei Comuni minori e quello dei Comuni maggiori non solo non avrebbe alcuna giustificazione, ma danneggerebbe in modo particolare gli interessi delle popolazioni delle Zone montane dei Comuni più grandi, rendendone più difficile l'assestamento economico.

Per quanto invece concerne l'altro punto, della estensione del beneficio dell'esenzione tributaria decennale alle aziende già preesistenti le quali inendano ampliarsi o ammodernarsi, i principali motivi della richiesta poggiano su considerazioni di più stretto carattere economico e di giustizia.

Si afferma infatti che, se scopo dell'art. 8 della Legge 635 è quello di stimolare il sorgere di nuove attività per favorire lo sviluppo economico delle zone depresse, dovrebbe venire allo stesso modo agevolato lo sforzo delle aziende già operanti, qualora affrontino sostanziali iniziative di miglioramento e di ammodernamento o di ampliamento per contribuire in tal modo allo sviluppo economico della Zona. Equità vuole che, se è necessario favorire le nuove imprese che vanno a installarsi nelle zone marginali e depresse, altrettanto giustamente si debba applicare analogo trattamento alle imprese già operanti, le quali, espandendo la loro attività, dimostrano di voler maggiormente operare potenziando i loro investimenti economici e dando, con il loro nuovo impulso, un ulteriore concreto contributo allo sviluppo locale.

Naturalmente la esenzione fiscale decennale dovrebbe limitarsi alla quota di reddito derivante dall'ampliamento e dall'ammodernamento degli stabilimenti.

Considerando attentamente le due richieste, pare a noi che la ulteriore estensione della Zona di applicazione della esenzione tributaria con l'inclusione dei Comuni con più di venti mila abitanti non sia conveniente.

Molto già ha fatto la legge col passare dal primo limite dei dieci mila abitanti

A. V-T

(Continua a pag. 6)

SULLA LEGGE N. 454

Opere di miglioramento fondiario nei territori montani

Una importante circolare è stata emanata dal competente Ministero sul miglioramento fondiario nei territori montani.

Ne pubblichiamo qui di seguito la parte essenziale o comunque la più importante:

In particolare si richiama la attenzione sui seguenti punti:

1) In base alle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.M. 28 novembre 1961 gli Ispettorati Compartimentali e Provinciali della Agricoltura sono tenuti a provvedere alla definizione delle domande di contributo, loro pervenute anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 giugn o1961, n. 454, relative ai territori montani, qualora dette domande riguardino miglioramenti di carattere aziendale o internazionale (rispettivamente lett. a) e c) del predetto articolo.

2) Al fine di evitare una eventuale duplicazione dei contributi, gli Ispettorati Regionali e Ripartimentali delle Foreste dovranno comunicare mensilmente agli Ispettorati Compartimentali e Provinciali agrari interessati gli estremi delle singole determinazioni di impegno. Analoghe comunicazioni saranno fatte dagli Ispettorati agrari a quelli forestali.

3) I limiti di spesa per ogni richiedente, conformemente alle disposizioni impartite con circolare n. 1/41 del 2 gennaio 1959 della Direzione Generale dei Miglioramenti Fondiari e Servizi Speciali, non dovranno superare i 10 milioni quando trattasi di lavori a servizio di singole aziende ed i 30 milioni quanto trattasi di lavori da effettuare nell'interesse di più aziende.

Nel caso in cui le relative opere, nel loro complesso, superino i limiti di spesa anzidetti, i richiedenti saranno invitati a rielaborare i progetti in modo che il loro importo sia contenuto entro i limiti accennati sempre, peraltro, che sia assicurata l'autonoma funzionalità delle opere progettate.

Rimarrà, pertanto, salva la facoltà, realizzate che siano le opere ammesse a contributo, di presentare altro progetto per ulteriori interventi. I singoli gruppi di opere ammessi a contributo ed aventi, si ripete, piena funzionalità autonoma rappresenteranno, quindi, tappe successive di un miglioramento volto ad una determinata realizzazione finale.

A) - Riconversioni colturali

Il prevalente orientamento zootecnico delle trasformazioni aziendali fa assumere primaria importanza alle iniziative intese allo sviluppo degli allevamenti.

L'azione dovrà, pur tuttavia, svolgersi secondo un programma preordinato, in zone che possano rispondere favorevolmente ad un intervento inteso a dottenere animali più produttivi, ma appunto per questo di maggiori esigenze.

La introduzione di bestiame selezionato dovrà, perciò, essere generalmente preceduta da un insieme di iniziative intese a migliorare l'ambiente, sia per quanto concerne la produzione foraggera che i ricoveri. Tali iniziative riguarderanno, quindi, l'estendimento della praticoltura artificiale conseguente ad una riduzione delle superfici e cereali, il razionale impianto e trattamento dei prati stessi, nonché il miglioramento dei pascoli e dei ricoveri per il bestiame. Nei riguardi di questi ultimi si raccomanda di adottare soluzioni economiche aderenti a moderni criteri tecnici, tenendo anche presenti i principi fondamentali delle progettazioni dei ricoveri per la stabulazione libera.

In relazione agli indirizzi sopra specificati le sovvenzioni sull'acquisto di sementi elette e di fertilizzanti dovranno essere concesse soltanto se rivolte all'incremento della produzione foraggera e, quindi, se detto acquisto sia previsto in un progetto di miglioramento fondiario e sia in rapporto ad un programma di sviluppo zootecnico.

Per quanto si riferisce al bestiame si richiama la opportunità di non concedere, di norma, il sussidio a chi intenda procedere all'acquisto di capi isolati, ma piuttosto a chi affronti il problema del rinnovamento della stalla o, meglio ancora, agli allevatori comunque associati che vogliano costituire inadatte zone gruppi di bestiame migliore.

L'allevamento della pecora dovrà essere incoraggiato e pertanto, anche in questo caso, dovrà curarsi prima il miglioramento della produzione foraggera e poi quello delle razze ovine.

Nelle zone in cui le situazioni ambientali lo consentano, e particolarmente nell'Appennino centro-settentrionale, sarà presa in esame la possibilità di introdurre razze da carne per incrocio o per l'allevamento in purezza.

Gli incentivi potranno riguardare anche la costruzione di chiudende per il pascolo a rotazione e di bevai, l'adattamento dei locali da adibire ad ovile o la costruzione di nuovi ricoveri secondo moderni ed economici criteri costruttivi.

In linea generale dovrà essere riservata, alle iniziative sopra accennate, una adeguata aliquota (comunque non inferiore al 10%) della assegnazione disposta per ciascun Ufficio.

In relazione alla difficoltà di talune operazioni, potranno essere sussidiate le apparecchiature che facciano parte integrante di progetti relativi ai ricoveri per animali e che rappresentino, perciò, un necessario complemento della opera, quali — ad esempio — i molini macinatutto, i trinciaforaggi, gli apparecchi di mungitura meccanica, ecc.

Nell'istruire domande del particolare settore in argomento gli Ispettorati dovranno accertarsi che le iniziative stesse non siano sussidiate ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge n. 454 ed al riguardo si invitano gli Ispettorati agrari e forestali di prendere diretti accordi.

B) - Miglioramento delle colture silvane

La diminuita pressione demografica in molte zone montane e l'abbandono di terreni agrari portano a maggiori possibilità di miglioramento e di estensione delle colture silvane con indirizzi, oltre che tradizionali, orientati anche sull'impiego di specie legnose a rapido accrescimento quali, ad esempio, lo eucalipto, la pseudotsuga ed il pino strobo, nonché di altre essenze ritenute idonee, in ambienti caratterizzati da particolari condizioni ecologiche, quali il nocciuolo, il noce ed il mandorlo.

L'impiego di queste ultime speci va considerato con favore qualora si inquadri nelle conversioni aziendali che prevedono, nello stesso tempo, il rimboschimento — con essenze tipicamente forestali — dei terreni non più convenientemente utilizzati a coltura agraria.

L'allargamento ed il miglioramento dell'area forestale dovrà andare di pari passo, in taluni casi, con il miglioramento della praticoltura e dei pascoli, in modo che la loro maggiore produzione per unità di superficie serva a diminuire la pressione del bestiame sul bosco e ad evitare, sin dall'inizio, un irragionevole conflitto tra l'industria pastorale e quella silvana.

C) - Iniziative interaziendali

Le opere a carattere interaziendale (viabilità, approvviggionamento idrico ed elettrico) vanno considerate con particolare favore per il loro contenuto sociale e per il valore che rivestono nell'azione di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Nell'esame delle istanze si dovrà tener conto della prevedibile evoluzione agricola della zona che verrà servita dall'opera, in rapporto alle tendenze dello spopolamento montano, alla estensivazione delle colture agrarie ed allo sviluppo della area forestale.

Per quanto concerne la viabilità dovrà essere sempre validamente assicurata la regolare manutenzione delle opere.

D) - Altre iniziative

a) Costruzioni rurali. Si fa richiamo alla opportunità di rapportarsi, nell'esame comparativo delle momande per ampliamenti, riattamenti ed ammodernamenti di costruzioni rurali, a stretti criteri di funzionalità e di economia, prevedendo gli sviluppi futuri dell'azienda nella più generale tendenza alla estensivazione.

Verranno, pertanto, accolti con precedenza i progetti che prevedano, con investimenti di modesta entità, miglioramenti di carattere igienico-ricettivo, mentre le nuove costruzioni potranno essere sussidiate qualora siano previste in un piano di trasformazione aziendale e il loro costo sia proporzionato al valore dei terreni di montagna.

b) Sistemazioni idraulico-agrarie. Vanno considerate con favore sempre che, oltre a rispondere a requisiti di razionalità, funzionalità ed economicità, in armonia aiconcetti di estensivazione meccanizzazione, ne venga assicurata — con opportuno richiamo nel provvedimento di concessione — la necessaria manutenzione.

c) Altri eventuali interventi nel settore dei miglioramenti fondiari a carattere aziendale potranno essere ammessi purché rispondano ai requisiti ed alle direttive sopra esposte.

IL MONTANARO d' Italia

VITA DELLE VALLI

PROFILO DEL CONSIGLIO DELLA VAL PELLICE

Il Consiglio della Val Pellice fu costituito con decreto prefettizio del 16-8-1957.

Esso raggruppa nove Comuni e cioè Torre Pellice (sede della Presidenza), Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Rorà, Lusernetta Luserna San Giovanni, Bibiana, Bricherasio, per un complesso di 20.000 abitanti.

La Valle del Pellice è forse una delle Valli più omogenee, sia per le sue caratteristiche geografiche (lunghezza della Valle km. 16, tra i due Comuni più distanti), economiche (economia agricola fortemente integrata), sociali e storiche (comunanza di vicende nelle lotte di religione dei secoli scorsi).

Fu perciò che la organizzazione in un ente previsto dalle leggi di quella che era già, si può dire, un'attività tradizionalmente concorde dei vari comuni della Valle, fu accolta con favore e con entusiasmo dagli enti locali.

Un ringraziamento va quì fatto, e non per solo dovere, all'Amministrazione Provinciale, la quale non solo ha presieduto alla nascita del Consiglio di Valle, ma ne ha seguito costantemente l'attività, incoraggiandola, aiutandola, e spronandola. I consigli di Valle sono creature della Provincia, e guardano ad essa come alla naturale ispiratrice e collaboratrice della loro possibile attività.

Il problema del funzionamento burocratico del Consiglio di Valle è presto superato: e dopo la fase iniziale di avviamento, il Consiglio della Val Pellice si è domandato che cosa poteva fare nei limiti dei suoi mezzi e delle sue possibilità per risolvere i problemi di interesse generale della Valle.

Scartata, almento per il momento, la possibilità della costituzione di consorzi, oltre a quelli già esistenti, o la realizzazione in forma di consorzio di opere di comune interesse, non facilmente realizzabili, il nostro Consiglio Di Valle si è occupato di alcuni problemi, che seppure di modesta levatura nella modestia dei mezzi a disposizione (Lire 10 per ogni abitante, poi portate a 20), hanno il loro peso nella vita valligiana:

1) Istituzione annuale di borse di studio per studenti di scuole medie inferiori e superiori, naturalmente meritevoli, ma scelti per la particolare caratteristica della lontananza della scuola o dello accesso disagiato. Con questo mezzo si è cercato di dare ai figli della montagna o delle frazioni isolate un segno tangibile di incoraggiameto e la sensazione di non essere degli isolati. Domande sempre superiori alla disponibilità.

2) Istituzione annuale di aiuti-premio per le piccole attività agricole, per lavori di sistemazione dei fondi, degli acquedotti, delle strade, dell'abitato rurale, ecc. e non possono avere sollievo nè dalle leggi vigenti nè dai premi della provincia nè da altri enti, sia perchè troppo modesti, seppure necessari all'interessato, sia perchè ridotti al minimo come burocrazia e, come tali più accetti e controllabili. Domande, anche in questo campo, sempre più numerose della possibilità.

3) Istituzione di un premio annuale per lavori di ricerca e di indagine su tutti gli aspetti della struttura economica-sociale della Valle, naturalmente serio e documentato. Purtoppo finora senza risultati.

4) Preparazione, stampa e diffusione di un dépliant turistico interessante tutti i comuni della Valle. L'attività turistica nella Val Pellice è di notevole importanza economica, specie nei comuni più alti, e si lamentava la carenza di un foglio divulgativo illustrato, decoroso e plurilingue, che presentasse agli italiani ed agli stranieri le caratteristiche della Valle. Lo si è realizzato dopo un lungo studio e con un notevole sacrificio, ma con un risultato che ci è parso soddisfacente.

Se questi sono stati i risultati più evidenti dell'attività del Consiglio di Valle, non bisogna perarltro dimenticare le svariate occasioni in cui la sua voce si è fatta udire nei problemi di interesse generale, come specialmente nei rapporti con la direzione delle ferrovie, nell'organizzazione del trasporto studenti (già attuato prima dell'attuale provvida iniziativa della Provincia), negli interventi presso organismi provinciali e centarli e nella presenza dei suoi dirigenti alle assemblee della U.N.C.E.M. o alle feste della montagna.

L'efficienza di un organismo quale il Consiglio di Valle non può però limitarsi ad iniziative quali quelle che abbiamo detto, e seppure nella lamentata carenza di un apparato legislativo che garantisca ai Consigli di Valle una migliore autonomia amministrativa e riservi loro una piccolissima parte dei bilanci dello Stato, anche il Consiglio della Val Pellice ha iniziato da qualche tempo l'esame e lo studio di un "piano di Valle", che tenga conto delle comuni necessità e ne preveda le comuni soluzioni. Esso è già stato studiato in una seduta, e richiederà evidentemente ancora più di una discussione: abbiamo però ravvisato finora nel potenziamento e nella sistemazione delle vie di comunicazione, nella industrializzazione della bassa valle e nell'organizzazione dell'economia agricola dei comuni alti i punti cardine sui quali può svolgersi con efficacia l'azione del consiglio di Valle.

La risoluzione ne è affidata soprattutto alla comunanza ed alla concordia di intenti di tutti al di sopra delle visioni particolaristiche di campanile, nella convizione che non vi può essere pluralità di interessi tra gente che è chiamata a combattere la stessa lotta.

LE MONTAGNE SI SPOPOLANO

FAVORITI NUOVI ASPETTI DEL TURISMO MONTANO

Le montagne si spopolano, baite e case rustiche rimangono abbandonate in mezzo a terreni incolti: un nuovo problema economico e sociale da risolvere. Il turismo può contribuirvi, ed uno dei modi può essere quello — accessibile a famiglie, enti, cooperative — di trasformare con spesa modesta baite, rustici, in case per vacanze: per vacanze in casa propria con un po' di verde e molta quiete intorno.

L'uomo non è stato sempre amico della montagna. Per molto tempo la temette, immaginando che sulle cime nevose dimorassero divinità difficili, con fulmini nelle mani. Un'altra paura però, più forte della prima, l'indusse a familiarizzarsi con la montagna: la paura del proprio simile che, in bande armate, saccheggiava le pianure. Per sottrarsi alla razzie, scelse quale rifugio la montagna, e incominciò a colonizzarla.

Un giorno, dopo qualche millennio, la civiltà meccanica, nata in pianura, bussò alla porta dell'uomo della montagna, ed ebbe inizio una nuova era, ora in pieno sviluppo. Ora, la tendenza è di abbandonare le dimore dei vecchi, *per cercare al piano occasioni diverse e più redditizie di lavoro. Poi, dalla città, si sfuggirà appena si potrà, alla ricerca di aria pura e di quiete.*

Ciò sarà possibile a molti, se la montagna diverrà per l'uomo di città una seconda patria, con tutto ciò che la parola comprende, inclusa quindi la casetta, in cui trovare un costante punto di riferimento per le attività ricreative che più interessano: caccia, pesca, alpinismo, sci, escursionismo, speleologia studio della natura, giardinaggio.

Ma come procurarci la casetta che ci « ancori » *alla montagna, facendoci, anche se continuiamo a far parte della città per la nostra attività produttiva, partecipi della economia montana, e perciò elementi attivi di una situazione nuova o rinnovata? La casetta non esige un impiego di capitali di cui solo pochi dispongono?*

Non si deve confondere la casetta col "villino". Qui non di ville si parla, bensì di casette, che non costino più di un'automobile media. E allora una soluzione c'è: quei rustici, che restano vuoti per lo spopolamento della montagna, possono essere utilmente adattati per le vacanze delle famiglie. « Le baite dei montanari — ha rilevato un architetto, Mario Cereghini — son quasi sempre funzionalissime e ragionatissime ». Secoli di esperienze hanno insegnato ai montanari quali siano le insidie dell'ambiente in cui vivono, e come da esse ci si difenda, e nelle loro case, ovviamente, tale insegnamento è presente. Utilizzandole, si spende poco, si è praticamente in una botte di ferro, e si rispettano quei valori ambientali, che rendono piacevole e suggestivo il soggiorno in montagna.

Conosciamo un ex marinaio che, essendo costretto, per ragioni di lavoro a vivere a Milano, ha voluto rievocare, nel silenzio delle Alpi, a un centinaio di chilometri dalla città, l'atmosfera che gli era propria in pieno oceano, e ha trasformato, in Valsesia, una baita. L'ha trasformata nel senso che l'ha riportata alle condizioni originarie, attrezzandola però con i conforti e i servizi, che non possono più mancare in una casa civile. Così felice è il risultato (fantastica è la vista che si gode del Monte Rosa), che molti si non rivolti all' ex marinaio, pregandolo di fare per loro ciò che aveva fatto per sé. E quel che sta facendo, e poichè non ha fini di lucro, si propone di fornire baite come la sua a un milione e mezzo, due milioni, arredatedi tutto punto, con un appezzamento di terreno boscrivo di due-tre mila metri quadrati. In esse c'è la camera per i genitori, la cameretta per i bambini, il soggiorno col camino, la cucina, i servizi, il tutto realizzato con fantasia sveglia, senza tuttavia trascurare le normali esigenze di soggiorno.

Altro esempio: quello di un Socio e Amico del Touring, il quale ha acquistato con una cifra modesta un po' di terreno nell'Appennino toscano. Ha attrezzato il rustico che c'era nell'appezzamento, e con un sacrificio finanziario di neppure due milioni ha per le vacanze cinque stanze con servizi e terrazza, in mezzo a un piccolo uliveto in cui i figli milanesi "scopriranno" anche fichi, peschi, susini, noci, peri.

E' possibile insomma far della montagna il nostro giardino domestico, spendendo quanto si spenderebbe per un'auto media: e lo investimento nella baita o nel rustico non è soggetto a deprezzamento, e consente, in una forma di turismo "sociale", vacanze a casa propria, in qualsiasi momento e per periodi anche prolungati, con un risparmio che in pochi anni ammortizza il capitale, e con indubbio vantaggio anche per l'economia montana, e quindi in definitiva, per tutti.

Dario Paccino

ATTIVITA' DEI B. I. M.

SITUAZIONE VERSAMENTI AL 31-12-61

MATURATO			42.406.441.508
VERSATO ALLA BANCA D'ITALIA		18.734.181.767	
VERSATO AI CONSORZI		13.187.082.239	31.921.264.006
DA VERSARE		10.485.177.502	
TOTALE VERSAMENTI			31.921.264.006
LIQUIDAZIONI A FAVORE COMUNI E CONSORZI			30.990.273.032
GIACENZA ALLA BANCA D'ITALIA			930.990.974

LIQUIDAZIONI EFFETTUATE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE A FAVORE DEI B.I.M.:

SECCHIA	L.	10.420.000
ENZA	»	3.945.000
NERA-VELINO	»	10.570.000
LIRI-GARIGLIANO	»	247.900.000
SANGONE	»	2.400.000
TORDINO VOMANO	»	86.300.000
ORCO	»	76.531.000
ASO	»	5.460.000
TICINO	»	100.400.000
CAMAIORE	»	989.300
CHIENTI	»	10.640.000
S. LEONARDO SOSIO	»	4.483.000
BREMBO SERIO L. COMO	»	64.266.000
BRENTA	»	7.833.486
TOTALE LIRE	L.	632.137.786

Una sentenza favorevole

Con sentenza del 14 luglio scorso, depositata il 18 novembre 1961, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli ha respinto il ricorso della Società Meridionale di Elettricità avverso all'ingiunzione del Ministero LL.PP. per il pagamento dei sovracanoni della Legge 27 Dicembre 1953 numero 959 relativi agli impianti denominati Orichella e Timpagrande compresi nel perimetro del Bacino Imbrifero Montano del Neto Tacina.

Nel mese di giugno del 1960, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 1959 n. 1254 interpretativa della n. 959, il Ministero dei LL.PP. ingiungeva alla S.M.E. il pagamento dei sovracanoni maturati per i due citati impianti e ammontanti per Orichella a Lire 178.733.050 e Timpagrande L. 494.856.280. La Società versava detti importi in data 22 luglio 1960, però ricorreva al Tribunale Regionale di Napoli sollevando tra l'altro la eccezione di illegittimità incostituzionale delle norme interpretative. Con la sentenza sopra citata, il Tribunale Regionale ha parimenti rigettata quest'ultima eccezione della S.M.E., riconoscendo esplicitamente la legittimità costituzionale della legge interpretativa.

GOVERNO E MONTAGNA

Nuove Norme per le Cooperative Agricole

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10-1-1962 la legge 21-12-1961 n. 1389 che reca:

« Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di Società cooperative ».

Di queste « modificazioni » una riguarda particolarmente le cooperative agricole disponendo:

« *L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole*, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogoteneziale del 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria ».

L'altra riguarda tutte le cooperative, e pertanto anche le agricole, e stabilisce:

« Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di 10 anni ».

QUINDICI GIORNI IN PARLAMENTO

Nel periodo intercorso dalla nostra ultima rubrica, l'attività parlamentare è stata assai intensa, salvo naturalmente l' interruzione del periodo festivo Natale-Capodanno.

Trascurando i pur importantissimi provvedimenti legislativi che hanno avuto per ora la approvazione di uno soltanto dei rami del Parlahento, tra i quali hanno particolarissimo rilievo per gli Enti Locali il progetto di legge per la istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e quello che riserva ai Comuni la acquisizione di aree fabbricabili per la edilizia popolare, ci soffermeremo brevemente su tre provvedimenti che in questo frattempo hanno ultimato l'« iter » parlamentare e sono divenuti leggi dello Stato.

Il primo è quello che istituisce l'*Agronomo di Zona* e riordina i ruoli del personale del Ministero della Agricoltura e delle Foreste. La legge è diretta a preordinare una più efficiente organizzazione del Ministero nei suoi vari servizi periferici, e tra le innovazioni principali sono da considerarsi: la istituzione degli agronomi di zona e delle assistenti di economia domestica rurale, quella di uno speciale organo per il servizio di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ed infine ancora la istituzione di un apposito organico per la sperimentazione agraria.

L'Editoriale di questo numero tratta diffusamente lo argomento. Diremo qui soltanto che la legge ha speciale importanza in considerazione dell'entrata in vigore delle norme del Piano quinquennale per l'Agricoltura, in quanto predispone e appronta « in loco » gli strumenti più idonei per l'attrezzatura e per l'assistenza tecnica di applicazione della legge, anche in vista dei successivi orientamenti che verranno dalla Conferenza Nazionale del Mondo Rurale e della Agricoltura.

Il secondo provvedimento è quello relativo all'Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti Locali ai sensi della legge 21 Gennaio 1949 n. 8. Esso, pur rivestendo carattere di grave urgenza, come a suo tempo sottolineò il Ministro delle Finanze On.le Trabucchi, ebbe un atto di nascita più complesso del solito, avendo dovuto ritornare per ben due volte alla approvazione del Senato in conseguenza di emendamento apportato dalla Camera dei Deputati al primo testo predisposto dal Senato. Con l'entrata in vigore della legge l'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, di cui ai commi 1° e 3° dell'art. 1 della Legge 21-1-1949 n. 8, è duplicato, ad eccezione dei canoni per le utilizzazioni agricole. I sovracanoni di cui alla legge 4-12-1956 n. 1377 vengono aumentati fino a Lire 800 per Kw. nominale concesso. Nulla è innovato per l'importo dei sovracanoni di cui alla legge 27 di-

cembre 1953, n. 959; mentre numerose altre modificazioni subiscono altri canoni e proventi.

Il terzo provvedimento, di importanza grandissima, è quello relativo al « *Piano di attuazione per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali* », col quale è stanziato in un quinquennio un fondo di 127 miliardi e mezzo di lire, (in aggiunta alle spese previste dalle normali leggi), per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica, idraulico - forestale e idraulico-agraria. Il finanziamento totale del provvedimento è così ripartito nei vari esercizi: 1961-62 lire 22,5 miliardi; 1962-63 lire 22,5 miliardi; 1963-64 lire 22,5 miliardi; 1964-65 lire 30 miliardi ed infine per l'esercizio 1965-66 lire 30 miliardi.

L'importanza di questa legge sui corsi d'acqua si commenta da sè, in quanto è la stessa geografia del nostro Paese che dà tanto rilievo ai nostri problemi idraulici. Valli e pianure sono da noi continuamente soggette a ricorrenti gravi minacce, tanto che fin dal più remoto passato il legislatore ha dovuto occuparsi del problema. Le esigenze attuali sono però ormai una soluzione organica acutizzate, tanto da imporre del problema, idonea ad assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per l'ulteriore progresso economico e civile del Paese.

Continua da pag. 4

Esenzione decennale tributaria

a quello dei venti mila attuali. Estendendo ancora di più l'area di applicazione, non solo si diluirebbe troppo l'efficacia del provvedimento, a scapito di tutti; ma avverrebbe proprio che le iniziative per nuovi impianti si sposterebbero quasi tutte verso le località maggiori. Il che praticamente renderebbe inutile o, meglio, inoperante il provvedimento nei confronti dei piccoli centri, ai quali invece la legge era inizialmente diretta.

Invece riteniamo sarebbe giusto ed opportuno che, nel trattamento di favore, si equiparassero ai nuovi impianti gli ampliamenti e gli ammodernamenti degli impianti già in opera. Ciò non solo perchè tali ampliamenti costituiscono di fatto nuove iniziative e comportano nuovi rischi e nuovi investimenti di capitale a favore della economia locale come fattori di potenziamento della produzione e quindi di miglioramento zonale. Ma anche perchè l'equiparazione sarebbe un giusto riconoscimento per l'opera di quei coraggiosi operatori che per primi hanno affrontato, senza specifici aiuti, la industrializzazione della montagna ed hanno fin qui continuato la loro azione in condizioni assai spesso di grave disagio. Se oggi questi operatori intendono sviluppare le aziende che hanno fin qui costituito l'ossatura permanente dell'artigianato e della piccola industria in montagna, ben è giusto spetti anche ad essi il beneficio della esenzione tributaria decennale per quella parte che riguarda la nuove loro iniziative.

a.v.t.

Abbiamo pubblicato su "Il Montanaro d'Italia" n. 14

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.

Direttive annuali per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1961, n. 454: «Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura».

i Comuni e gli Enti potranno conservarlo a parte, riunito in un fascicolo; è importante consultarne il testo per una rapida valutazione del «Piano Verde»

Prezzi e mercati

l mercato del frumento tenero si manifesta piuttosto attivo su livelli di prezzo con tendenza all'aumento. Dalle prime notizie raccolte, le semine si sarebbero effettuate quest'anno su una superficie superiore di circa il 10% a quella dello scorso anno; se tale fatto sarà congiunto ad un favorevole decorso stagionale si avrà una produzione abbondante.

Prezzi di mercato

CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA LORO LAVORAZIONE, in lire per q.le

TREVISO — frumento tenero buono	6.650/6.750
FOGGIA — avena	3.700/3.900
» — orzo vestito	4.500/4.800
UDINE — granoturco nostrano	3.700/3.900
» — segale	4.600/4.650
BOLOGNA — crusca e cruschello	3.850/3.900
LEGUMI E PATATE, in lire per q.le	
UDINE — patate comuni	3.200/3.300
» — fagioli comuni	140.000/14.500
ALESSANDRIA — patate comuni	2.400/2.600
AGRIGENTO — fave secche comuni	7.400/7.600
AVELLINO — patate tonde	2.400/2.600
» — ceci comuni	9.500/13.500
L'AQUILA — lenticchia di montagna	18.500/18.600

FRUTTA FRESCA E SECCA, in lire per chilo

BOLZANO — mele Morgenduft	45/90
» — pere Kaiser « Alto Adige »	80/140
AVELLINO — nocciole in guscio tonde	310/315
» — nocciole sgusciate tonde	770/790
» — castagne	130/150

PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL LATTE, in lire per chilo

L'AQUILA — ricotta di pecora	300/325
» — pecorino locale stagionato	850/900
THIENE — burro di affioramento	840/860
» — formaggio Asiago prod. 1960	560/580
FIRENZE — pecorino toscano secco	930/1.030
FROSINONE — mozzarella di bufala	420/450

BESTIAME DA MACELLO, in lire per chilo p.v.

TRENTO — buoi 1ª	370/380
» — vitelli 1ª	590/610
UDINE — vitelloni 1ª	350/355
» — vitelli da latte 1ª	590/600
FIRENZE — suini grassi	350/380
L'AQUILA — agnelli	400/460
» — pecore da scarto	200/250

BESTIAME DA VITA, in lire per capo:

UDINE — cavalli da lavoro	155.000/165.000
FROSINONE — vacche da allevamento 1ª	125.000/225.000
» — suini lattonzoli	8.000/14.000
» — capre	8.000/12.000
» — pecore	8.000/12.000
CALTANISSETTA — muli	90.000/105.000
» — pecore	10.500/11.500

PELLI GREZZE E LANA, in lire per chilo:

ROMA — lane sopravvissane sucide	430/460
» — lane da materasso sucide, Sardegna	600/650
» — lane da materasso sucide, Sicilia	575/600
CAMPOBASSO — lana saltata scetla	900/1.000
TERAMO — lana saltata tessile	600/700
» — grezzo di bovini peso medio 27 kg.	260/280
» — grezzo di agnello, unità	500/600

LEGNAME DA OPERA, in lire per metro cubo:

BELLUNO — abete tombante	31.000/34.000
» — larice tombante	3 0.000/34.000
» — noce in trocnhi al q.le	1.500/3.100
TRENTO — piante in peidi	14.000/20.000

LEGNA DA ARDERE, in lire per quintale:

UDINE — essenza forte	900/1.100
» — essenza dolce	650/750

Circa il granoturco, nonostante l'ingente importazione (a fine novembre, 16 milioni di quintali) e l'abbondante raccolto (accertato un po' superiore ai 39 milioni di quintali) il prezzo si mantiene soddisfacente per i produttori. Ciò va attribuito alla forte richiesta conseguente alla espansione degli allevamenti ed a una loro più razionale alimentazione.

I mercati della frutta invernale continuano a registrare soddisfacente andamento. Particolarmente per le mele, il collocamento risulta facile sia all'interno, sia sui mercati esteri, fra i quali si sono riaperti proprio in questi giorni, quello inglese e francese. Di conseguenza i prezzi si mantengono favorevoli ai produttori, specie se messi in relazione con l'abbondante produzione dell'annata (circa 22 milioni di quantali).

La frutta secca ribadisce la favorevole congiuntura in atto da alcune settimane; le mandorle, in relazione alle buone possibilità di collocamento all'estero, mantengono i prezzi raggiunti nella seconda metà di dicembre, segnando anche ulteriori lievi miglioramenti; ben sostenuto pure l'orientamento per le nocciole e le castagne, le cui disponibilità vanno gradatamente contraendosi.

Il mercato dei vini, dopo una breve stasi registrata subito dopo l'emanazione delle modalità sull' applicazione dell'IGE, ha ripreso normale attività registrando prezzi tendenzialmente in aumento.

Circa i prodotti zootecnici, è affiorata per il bestiame bovino da macello una tendenza leggera rivalutativa. I prezzi, specie dei capi giovani, hanno registrato qualche aumento; per gli adulti, si sono mantenuti sui massimi livelli precedenti; il prezzo medio ponderato si è spostato, in senso positivo, di 400 lire il quintale in quest'ultima settimana. Circa i capi da allevo, le vacche da latte hanno trovato facile collocamento, mentre trascurato è apparso il bestiame da lavoro.

Ancora favorevole l'andament odei suini, sia da macello, sia da allevamento. Per questi ultimi si sono registrati apprezzabili aumenti di prezzo in relazione alla accentuata richiesta degli allevatori. Si segnala che è stato prorogato al 30 giugno il regime della licenza per l'importazione dei suini e delle loro carni.

Sempre facilmente assorbiti gli agnelli ed il pollame su quotazioni poco al disotto di quelle praticate durante il trascorso periodo festivo.

Andamento calmo per il burro i cui prezzi sono sensibilmente discesi, rispetto ai massimi di 850-870 lire il chilo raggiunti a metà dicembre. Gli è che la domanda in progressiva diminuzione in confronto ad una offerta regolarmente alimentata da prodotto d'importazione. Calmi i prezzi dei formaggi, ad eccezione di quello della grana, che si mantiene sostenuto. Per i formaggi va segnalato che nei primi undici mesi dell'anno 1961 ne sono stati importati 400.000 quintali; quantitativo finora non mai raggiunto.

Ferme le quotazioni dei fieni e della paglia. Attivi gli scambi dei mangimi concentrati e dei cruscami di frumento i cui prezzi sono in generale aumento.

Intonazione clama nel settore del legname e prezzi invariati tanto per le resinose quanto per le altre essenze, in provincia di Belluno. A

Torino, invece, appare abbastanza attivo in quasi tutti i comparti mercantili. Altrove normale.

Da rilevare che per il legname di qualsiasi tipo, si registra un continuo aumento delle importazioni. Nei primi undici mesi del 1961 sono stati introdotti in Paese circa 18 milioni di quintali di legno rozzo, rispetto ai 15 milioni e mezzo dell'analogo periodo dell'anno 1960, e quintali 15 milioni di segati, contro 14 milioni precedenti. Nel suo complesso, l'importazinoe di legname, di legna da fuoco, di carboni vegetali, di pasta di legno e derivati, grava, annualmente, sul passivo della nostra bilancia commerciale per un valore di circa 180 miliardi di lire. Questa constatazione impone la necessità di attuare programmi sempre più vasti di rimboschimento, programmi che potranno interessare buona parte di quelle zone montane che l'agricoltura va gradualmente abbandonando.

Direttore
LUIGI PEZZA

Redattore Capo Responsabile
ARRIGO PECCHIOLI

Autorizzazione Tribunale di Roma N. 6095

GRAFICA ARTIGIANA
Largo del Nazareno, 24 - ROMA - Tel.684.766